



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(di seguito denominato MIUR)

e

Unione Nazionale Pro Loco d'Italia

(di seguito denominato UNPLI)

VISTI

la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenente la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 legge 28 giugno 2012, n. 92";

la legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 Giugno 2009, n. 122, recante il Regolamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

il decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010, "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";



la Direttiva del MIUR 15 luglio 2010, n. 57, "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88";

la Direttiva del MIUR 28 luglio 2010, n. 65, "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87";

la Direttiva del MIUR 16 gennaio 2012, n. 4, "Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88";

la Direttiva del MIUR 16 gennaio 2012, n. 5, "Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87";

l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2018, prot. N. 16 del 4 agosto 2017;

le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;

TENUTO CONTO

- dell'accordo di partenariato 2014-2020 tra l'UE e l'Italia, adottato il 29 ottobre 2014, per lo sviluppo del Paese nell'ottica di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con le strategie di "Europa 2020", ed, in particolare, dell'obiettivo di "Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" (Obiettivo Tematico 10) per migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza del sistema scolastico nazionale, anche allo scopo di favorire una più agevole transizione dalla scuola al lavoro attraverso l'ampliamento della formazione pratica e la diffusione dell'apprendimento basato sul lavoro, in particolare nel ciclo di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- delle prescrizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 in materia di protezione dei dati personali.

PREMESSO CHE

Il MIUR:

- si propone di rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire alle studentesse e agli studenti opportunità formative di alto e qualificato profilo, per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro in continua evoluzione;

- promuove specifiche iniziative per il potenziamento delle attività laboratoriali e per arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- promuove la qualificazione del servizio scolastico, favorendo forme di partenariato con Enti pubblici e imprese, anche con l'apporto di esperti esterni per la realizzazione di interventi che richiedano competenze specialistiche;
- favorisce e sostiene, in coerenza con le priorità strategiche di "Europa 2020", l'acquisizione delle competenze di cittadinanza, anche attraverso interventi mirati e puntuali;
- opera per facilitare, attraverso l'orientamento, una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire, anche attraverso la valorizzazione delle esperienze e il riconoscimento delle competenze maturate in diversi contesti, la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per le studentesse e gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado;
- ha emanato un'apposita "Guida operativa per la scuola" con la quale si impartiscono a tutti gli istituti scolastici direttive di dettaglio in ordine alle modalità di redazione delle convenzioni con gli enti disponibili ad attuare attività di collaborazione formativa;
- sostiene le autonomie scolastiche nella loro interazione con le autonomie locali, le istituzioni, gli enti pubblici, i soggetti privati e associativi del territorio, per la definizione e la realizzazione di piani formativi integrati;
- ricerca le condizioni atte a coniugare nelle scuole, in forza dell'autonomia riconosciuta dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, la massima flessibilità organizzativa, l'efficacia delle azioni educative offerte in risposta ai bisogni formativi emergenti, la tempestività ed economicità degli interventi, avvalendosi dell'apporto costruttivo di tutti i soggetti protagonisti della comunità sociale di appartenenza;
- riconosce nella partecipazione studentesca il segno di una scuola moderna, capace di mettere al centro i suoi obiettivi, la valorizzazione delle inclinazioni personali di ciascuno e di creare, attraverso il protagonismo dei giovani, le migliori condizioni per un apprendimento efficace;
- ritiene di significativa importanza la collaborazione con tutti i soggetti educativi, a partire dalla Famiglia, per promuovere nei giovani l'educazione;
- concorda sull'importanza di promuovere nelle scuole percorsi di formazione, rivolti alle studentesse e agli studenti, per promuovere la solidarietà, la partecipazione e il volontariato;

L'UNPLI:

- è accreditata dal 2012 presso il Comitato Intergovernativo UNESCO, previsto dalla Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003;
- è stata fondata nel 1962 ed è iscritta nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale. La rete associativa è strutturata in Comitati regionali, provinciali e di bacino, presente capillarmente su tutto il territorio nazionale. E' diretta da un Consiglio nazionale, che rappresenta le Pro Loco di ogni Regione italiana;
- è iscritta all'Albo nazionale del Servizio Civile Nazionale e offre la possibilità a circa mille volontari ogni anno di prestare servizio presso le sedi di Pro Loco dislocate in tutta Italia;
- contribuisce a formare i cittadini attivi del domani;
- considera di fondamentale importanza il coinvolgimento del mondo della scuola all'interno dei progetti e delle iniziative realizzate;

Handwritten signature

- intende diffondere i propri valori fondamentali e lo spirito e la motivazione al volontariato giovanile;
- intende promuovere alcuni concetti fondamentali che presiedono la convivenza civile, come previsto dalla Costituzione italiana;
- mira a realizzare un intervento di promozione nella formazione dei giovani, al fine di sviluppare le loro capacità di azione, quali protagonisti del cambiamento all'interno delle comunità, in costante dialogo tra le diverse generazioni, come previsto dalle direttive UNESCO della Convenzione per la Salvaguardia dei Patrimoni Culturali Immateriali del 2003;

TUTTO QUANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto)

Il MIUR e l' UNPLI, nel rispetto dei principi di autonomia e delle scelte delle singole istituzioni scolastiche in tema di Piano triennale dell'Offerta Formativa e nel quadro delle rispettive competenze, concordano di collaborare all'elaborazione e alla messa in atto di progetti e di iniziative a favore di studentesse e studenti e personale delle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a. la diffusione dei valori dell'amicizia e della leale collaborazione attraverso la cultura del volontariato giovanile;
- b. la trasmissione intergenerazionale di saperi e conoscenze alla base dei patrimoni culturali immateriali;
- c. la valorizzazione dei patrimoni culturali locali e in particolare dei dialetti, intesi come veicolo di conoscenze legate al territorio e di confronto e integrazione tra diverse culture;
- d. la promozione dell'accoglienza turistica e della valorizzazione delle emergenze culturali, ambientali e paesaggistiche dei territori;
- e. la promozione, nel rispetto dei Piani triennali dell'offerta formativa adottati dalle scuole nell'ambito della propria autonomia, della collaborazione tra le istituzioni scolastiche e l' UNPLI, per la realizzazione di iniziative educative e formative rivolte alle studentesse e agli studenti;
- f. l'attuazione di forme di collaborazione per lo svolgimento di attività didattiche e formative, finalizzate alla realizzazione di attività di alternanza scuola-lavoro.

Articolo 2 (Impegni delle Parti)

Il MIUR si impegna a:

- promuovere progetti formativi sul tema del volontariato e della solidarietà;



- dare attuazione alla legge n. 107/2015, con riferimento all'alternanza scuola lavoro prevista dall'articolo 1, commi 33 e seguenti;
- favorire la divulgazione, attraverso i propri canali istituzionali, delle iniziative intraprese in attuazione del presente protocollo, nonché implementarne l'informazione attraverso il proprio sito internet;
- favorire la partecipazione di insegnanti, studentesse e studenti ai corsi informativi organizzati in collaborazione con l' UNPLI;
- fornire supporto logistico per le attività di diffusione delle informazioni sul territorio, mediante gli Uffici scolastici regionali e gli Ambiti territoriali provinciali.

L'UNPLI, nei limiti delle proprie possibilità di bilancio, si impegna a:

- contribuire alla elaborazione di un Piano dell'offerta formativa, prima di ogni anno scolastico, sulla base dei progetti realizzati, in attuazione del presente protocollo d'intesa;
- realizzare proposte progettuali di informazione destinate a studentesse e studenti e personale delle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale, sui temi della salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali e della cultura del volontario e della solidarietà attraverso un'adeguata comunicazione;
- diffondere, nelle scuole di ogni ordine e grado interessate ai temi e progetti indicati, i percorsi proposti;
- attivare la propria rete territoriale di intervento sociale;
- fornire supporto alla rete delle Pro Loco associate per l'implementazione di progetti nazionali e locali rivolti alle scuole;
- tenere informato il MIUR delle iniziative in atto e comunicare le opportunità, in essere o da attivare, agli USR e ATP competenti, in modo da facilitare la diffusione delle informazioni nel più ampio territorio possibile;
- supportare gli istituti scolastici superiori di secondo grado, al fine di facilitare l'organizzazione dell'attività relativa a dette specifiche tematiche;
- favorire l'alternanza scuola-lavoro, intesa come progetto formativo per le scuole, volto a consolidare una metodologia dell'apprendimento fondata sul "saper fare";
- proporre l'attivazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro, attraverso il raccordo tra i Comitati regionali e provinciali dell' UNPLI e gli istituti scolastici;
- favorire l'incontro tra istituzioni scolastiche e strutture ospitanti, mediante azioni e interventi informativi e collaborare insieme alle istituzioni scolastiche all'attività di co-progettazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- attivare iniziative di formazione dedicate ai tutor esterni sulle tematiche individuate dal Comitato paritetico di cui art. 3 e, in generale, sui percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- iscriversi nel Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 107/2015, tenuto presso le CCIAA;
- quantificare il numero di studentesse e studenti che, su scala nazionale, è possibile coinvolgere in percorsi di alternanza scuola-lavoro, attraverso il reperimento formale delle disponibilità dei Comitati territoriali UNPLI in termini di posti fruibili, tipologia di percorsi attivabili, risorse e mezzi impiegabili, tenendo conto del numero di sedi dell' UNPLI;



Articolo 3
(*Comitato paritetico*)

Al fine di promuovere l'attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituito un Comitato paritetico presieduto da un rappresentante del MIUR, a cui partecipano, tra i componenti del MIUR, sia i rappresentanti della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che della Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione.

Per la partecipazione ai lavori del Comitato non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate.

Articolo 4
(*Gestione e organizzazione*)

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione cura, con proprio decreto, la costituzione del Comitato paritetico di cui all'Articolo 3, nonché, attraverso l'Ufficio IV, il coordinamento generale e la valutazione complessiva delle attività e delle iniziative realizzate sulla base del presente Protocollo d'intesa.

Nello specifico delle attività programmate, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione curano i profili gestionali e organizzativi, il coordinamento e la valutazione delle attività e le iniziative realizzate, ciascuno per gli ambiti di propria competenza.

Articolo 5
(*Comunicazione*)

Le Parti si impegnano a dare la maggiore diffusione possibile al presente protocollo d'intesa presso gli uffici scolastici regionali e le sedi/unità operative dell' UNPLI con l'obiettivo di favorire la stipula di Convenzioni tra queste ultime e le istituzioni scolastiche.

Articolo 6
(*Durata*)

Il presente protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale.

Dall'attuazione del presente protocollo d'intesa non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 7
(Utilizzo denominazioni)


Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive/i denominazioni/marchi commerciali e marchi di servizio, ed è, pertanto, fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra, ed, in ogni caso, fatta salva la procedura di concessione del patrocinio.

Roma,

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

Il Direttore generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione

Maria Assunta Palermo



Unione Nazionale
Pro Loco d'Italia

Il Presidente

Antonino la Spina



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'AOO: DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 8 pagine, tenuto presso l'AOO

AODPIT